

Sicurezza sul lavoro

Nota informativa sulle norme oggetto di rilevazione Indagine CATI

QUESTIONARIO II

ADEMPIMENTI PER CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (ANNO 2010)

Obblighi informativi oggetto di rilevazione	Numero quesito
Predisposizione e adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	1. e 1.a
Redazione e aggiornamento del Fascicolo dell'opera	2. e 2.a
Predisposizione e aggiornamento del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)	3. e 3.a
Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)	4.
Notifica preliminare dell'avvio di un cantiere	5.
Dichiarazione attestante la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese esecutrici dei lavori	6.
Elaborazione del Piano di Montaggio, Smontaggio e Manutenzione di ponteggio (PiMUS)	7.
Notifica dell'avvio di attività che comporta esposizione ad amianto (art. 250)	8.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

- **Sintesi dell'obbligo:** elaborazione di una relazione tecnica, con relativi allegati, contenente le indicazioni relative alla prevenzione e riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili¹. Il PSC é specifico per ogni singola opera da realizzare ed è parte integrante del contratto di appalto.
- **Autorità competente:** ASL territorialmente competente, Direzioni Provinciali del Lavoro.
- **Soggetti obbligati:** datore di lavoro committente, tramite il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori da lui nominati², per conto di cui l'intera opera edile o di ingegneria civile venga realizzata tramite cantiere mobile o temporaneo³.
- **Contenuto informativo dell'obbligo:** il piano di sicurezza e di coordinamento, il cui contenuto è correlato alla complessità dell'opera da realizzare, contiene almeno i seguenti elementi (Allegato XV):
 1. **identificazione e descrizione dell'opera** (indirizzo, contesto dell'area, sintesi delle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);
 2. **individuazione soggetti del cantiere e della sicurezza;**
 3. **individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti** in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze;
 4. **scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive;**
 5. **prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale** in riferimento alle **interferenze tra lavorazioni;** (allegato: cronoprogramma dei lavori);
 6. **misure di coordinamento relative all'uso comune** di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
 7. **modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento** fra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 8. **organizzazione dei servizi di emergenza;**
 9. **durata prevista delle lavorazioni;** (allegato: cronoprogramma dei lavori);

¹ Per cantiere temporaneo o mobile s'intende qualsiasi luogo in cui vengano effettuati i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

² Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. In questi casi il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del t.u. Il committente (o il responsabile dei lavori), se in possesso dei requisiti può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e sostituirli personalmente.

³ Le disposizioni del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) non si applicano:

1. ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio;
2. ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
3. ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
4. ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
5. ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
6. alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
7. ai lavori svolti in mare;
8. alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

10. **stima dei costi della sicurezza** (costi di: apprestamenti previsti dal piano, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale, impianti di terra e di protezione, impianti antincendio e di evacuazione fumi, mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure contenute nel PSC, interventi finalizzati alla sicurezza, misure di coordinamento relative all'uso comune);

11. **indicazione del tipo di procedure complementare e di dettaglio al PSC** connesse alle scelte autonome dell'impresa che esegue i lavori, **da esplicitare poi nel Piano Operativo di Sicurezza (POS)**.

- **Frequenza e tempi:** il PSC deve essere redatto nella fase di progettazione di opere che prevedono, per la loro realizzazione, cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 88, 89, 91, 100, Allegato XV; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 131.

Fascicolo dell'opera

- **Sintesi dell'obbligo:** redazione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
- **Autorità competente:** ASL territorialmente competente, Direzioni Provinciali del Lavoro.
- **Soggetti obbligati:** datore di lavoro committente, tramite il coordinatore per la progettazione, per conto di cui l'intera opera edile o di ingegneria civile venga realizzata tramite cantiere mobile o temporaneo⁴.
- **Contenuto informativo dell'obbligo:** il fascicolo dell'opera, il cui contenuto è correlato alla complessità dell'opera da realizzare, è strutturato in tre capitoli:

Capitolo I Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati.

Capitolo II **scheda 1**, misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie;
scheda 2, adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie;
scheda 3, informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Capitolo III **scheda 1**, elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto;
scheda 2, elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera;
scheda 3, elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera.

- **Frequenza e tempi:** il fascicolo dell'opera deve essere redatto durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 91, allegato XVI.

⁴ Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria quali gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)

- **Sintesi dell'obbligo:** elaborazione di un piano che si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto. Il PSS é specifico per ogni singola opera da realizzare ed è parte integrante del contratto di appalto.
- **Autorità competente:** ASL territorialmente competente, Direzioni Provinciali del Lavoro.
- **Soggetti obbligati:** appaltatore o concessionario per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel caso non si applichi il titolo IV del d.lgs. 81/5.
- **Contenuto informativo dell'obbligo:** il piano sostitutivo di sicurezza, il cui contenuto è correlato alla complessità dell'opera da realizzare, contiene almeno i seguenti elementi (Allegato XV): 1. **identificazione e descrizione dell'opera** (indirizzo, contesto dell'area, sintesi delle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche); 2. **individuazione soggetti del cantiere e della sicurezza;** 3. **individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti** in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze; 4. **scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive** in riferimento a: a) *area di cantiere* (caratteristiche, presenza di fattori esterni di rischio, rischi per l'area circostante); b) *organizzazione di cantiere* (modalità di accesso, servizi igienici-assistenziali, viabilità, impianti e reti, protezione contro scariche atmosferiche, consultazione rappresentanti sicurezza, verifiche e controlli sull'applicazione del piano stesso, accesso mezzi di fornitura dei materiali, zone di carico e scarico, deposito attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti, zone di deposito dei materiali pericolosi); c) *lavorazioni* (segnalazione dei seguenti rischi: investimento da veicoli circolanti nell'area, seppellimento, caduta, insalubrità dell'aria, instabilità di pareti e volte, pericoli derivanti da demolizioni o manutenzioni, incendio o esplosione, sbalzi di temperatura, elettrocuzione, rumore, uso sostanze chimiche); 5. **prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale** in riferimento alle **interferenze tra lavorazioni;** (allegato: cronoprogramma dei lavori) 6. **misure di coordinamento relative all'uso comune** di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 7. **modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento** fra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 8. **organizzazione dei servizi di emergenza;** 9. **durata prevista delle lavorazioni** (allegato: cronoprogramma dei lavori); 10. **indicazione del tipo di procedure complementari e di dettaglio** connesse alle scelte autonome dell'impresa che esegue i lavori, **esplicitate normalmente nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).**
- **Frequenza e tempi:** il PSS viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi.
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Allegato XV; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 131.

⁵ Oltre nel caso di presenza di una sola impresa nel cantiere, per cui è prevista la non applicazione dell'art. 90, comma 3, del d.lgs. 81/2008 in materia di designazione del coordinatore per la progettazione, le disposizioni del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) non si applicano:

1. ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio;
2. ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
3. ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
4. ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
5. ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
6. alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
7. ai lavori svolti in mare;
8. alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Piano operativo di sicurezza (POS)

- **Sintesi dell'obbligo:** documento che il datore di lavoro dell'impresa redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008, contenente un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. E' da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza⁶ e di coordinamento ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.
- **Autorità competente:** ASL; Direzioni provinciali del lavoro.
- **Soggetti obbligati**⁷: datore di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.
- **Contenuto informativo dell'obbligo:**
 - Il POS deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - a) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - b) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - c) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del RLS aziendale o territoriale ove eletto o designato;
 - d) il nominativo del medico competente se previsto;
 - e) il nominativo del RSPP;
 - f) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - g) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
 - le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 - la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

⁶ Il POS descrive le misure di sicurezza previste dal datore di lavoro della singola impresa. Quando le imprese esecutrici lavorano all'interno di cantieri devono essere rispettate le misure di coordinamento previste nel PSC.

⁷ L'impresa **affidataria** è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese **subappaltatrici** (imprese **esecutrici**) o di lavoratori autonomi.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidatigli e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). Lo stesso deve inoltre:

- coordinare gli interventi di sicurezza generali e specifici riguardanti i lavori in corso di esecuzione;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

I datori di lavoro, i dirigenti e preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa (che può anche essere familiare o con meno di dieci addetti), devono adottare tutte le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere.

Gli stessi devono:

- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente individuabili;
- garantire il deposito di materiali e attrezzature in sicurezza al fine di evitare crolli, ribaltamenti o altri rischi per i lavoratori presenti in cantiere;
- garantire la protezione dei lavoratori anche contro le influenze atmosferiche quando queste potrebbero compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- provvedere alla rimozione dei materiali, al loro stoccaggio ed evacuazione in sicurezza anche nel caso si tratti di materiali pericolosi;
- redigere il piano operativo di sicurezza (**POS**).

- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relativi schede di sicurezza;
 - l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 - l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
 - l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 - la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
- **Frequenza e tempi:** entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori; in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.
 - **Modifiche introdotte dal d.lgs. 106/09:** il correttivo ha previsto l'esclusione dell'obbligo di redazione del POS nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature.
 - **Fonte:** D. Lgs. 81/2008, artt. 89 e 96; d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) art. 131.

Notifica preliminare dell'avvio di un cantiere

- **Sintesi dell'obbligo:** redazione di una notizia concernente l'avvio dei lavori in determinati cantieri da notificare prima dell'avvio.
- **Autorità competente:** Azienda sanitaria locale e Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.
- **Soggetti obbligati:** il committente o il responsabile dei lavori nei seguenti cantieri:
 - a) quelli in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporaneamente) anche a seguito di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - b) quelli in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta dei lavori non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
- **Contenuto informativo dell'obbligo.** Nella notizia va indicata: la data della comunicazione, l'indirizzo cantiere, il committente (nome, cognome, CF, indirizzo), la natura dell'opera, il responsabile dei lavori (nome, cognome, CF, indirizzo), il coordinatore della sicurezza e salute (nome, cognome, CF, indirizzo), la data presunta inizio dei lavori in cantiere, la durata presunta dei lavori in cantiere, il numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere, il numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere, l'identificazione (CF o partita IVA) delle imprese già selezionate, l'ammontare presunto dei lavori (euro).
- **Frequenza e tempi:** prima dell'avvio dei lavori e nell'eventualità di dover aggiornare le informazioni da comunicare.
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90, 99 e allegato XII.

Dichiarazione attestante la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese esecutrici dei lavori

- **Sintesi dell'obbligo:** trasmissione all'amministrazione competente del nominativo e di documentazione relativa alle imprese esecutrici dei lavori.
- **Autorità competente:** amministrazione cui va presentata la denuncia di inizio dell'attività o richiesto il permesso di costruire.
- **Soggetti obbligati:** il committente o il responsabile dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività (anche in caso di affidamento ad un'unica impresa e di lavori in economia eseguiti mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi di attività eseguite direttamente con proprio personale).
- **Contenuto informativo dell'obbligo:** la comunicazione deve indicare il nominativo delle imprese esecutrici e le informazioni rese dalle imprese stesse.
- **Frequenza e tempi:** prima dell'avvio dei lavori.
- **Modifiche introdotte dal d.lgs. 106/09:** è prevista una nuova attività amministrativa relativa alla compilazione della dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui ai punti 1 e 2, mentre l'attività di trasmissione all'amministrazione prevede ora l'invio di copia della notifica preliminare, del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e della dichiarazione di cui sopra (e non più la documentazione stessa).
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90, comma 9, allegato XVII.

Piano di Montaggio, Smontaggio e Manutenzione di ponteggio (PiMUS)

- **Sintesi dell'obbligo:** redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio che fornisce istruzioni e progetti particolareggiati per ponteggi in genere o montati in difformità dallo schema autorizzato o superiori ai 20 mt. di altezza.
- **Autorità competente:** ASL territorialmente competente, Direzioni Provinciali del Lavoro.
- **Soggetti obbligati:** il datore di lavoro, a mezzo di persona competente, che partecipa alla realizzazione dell'opera edile o di ingegneria civile tramite cantiere mobile o temporaneo.
- **Contenuto informativo dell'obbligo:** il PiMUS, il cui contenuto è correlato alla complessità dell'opera da realizzare, contiene almeno i seguenti elementi:
 1. Dati identificativi di: luogo di lavoro; datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
 2. Identificazione del ponteggio;
 3. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
 - a. generalità e firma del progettista
 - b. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
 - c. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
 4. Progetto del ponteggio, quando previsto;
 5. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio («piano di applicazione generalizzata»).
- **Frequenza e tempi:** il PiMUS deve essere redatto prima di allestire i ponteggi necessari per effettuare lavori edili o di ingegneria civile.
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 134, 136, allegato XXII.

Notifica dell'avvio di attività che comporta esposizione ad amianto (art. 250)

- **Sintesi dell'obbligo:** notifica dell'avvio di attività che possono comportare rischi di esposizione all'amianto.
- **Autorità competente:** organo di vigilanza competente per territorio.
- **Soggetti obbligati:** datore di lavoro.
- **Contenuto informativo dell'obbligo:** ubicazione del cantiere, tipi e quantitativi di amianto manipolati, attività e procedimenti applicati, numero di lavoratori interessati, data di inizio dei lavori e relativa durata, misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
- **Frequenza e tempi:** prima dell'avvio dei lavori che possono comportare rischi di esposizione all'amianto e ogni volta che una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione.
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 250.